



AIUTO ALL'ESECUZIONE PER I RISARCIMENTI PER DANNI CAUSATI DA GRANDI PREDATORI

Sottoscritto da:

Ufficio della caccia e della pesca

Ufficio della consulenza agricola

Ufficio del veterinario cantonale

Sentito il parere di:

Unione contadini ticinesi

Valore animali.....	Pag. 2
Animali gravidi.....	Pag. 4
Ricerca capi dispersi.....	Pag. 6
Spese veterinarie.....	Pag. 7
Recupero e smaltimento carcasse.....	Pag. 8
Foraggio aggiuntivo per piccoli ruminanti da reddito.....	Pag. 9

VALORE ANIMALI

In caso di predazione da parte di grandi predatori (lupo, lince, orso o sciacallo dorato), sul territorio del Cantone Ticino, che comportano la morte o il ferimento grave di animali da reddito, si applicano le disposizioni enumerate nella presente direttiva, che tengono in particolare conto dell'esigenza di risarcire i danni in modo equo, della difficoltà di reperire i marchi auricolari dei bovini (soprattutto durante la stagione alpestre) e della necessità di avere un sistema di risarcimento snello e veloce.

1. Principi per la stima del valore di piccoli ruminanti da reddito

- 1.1 Entro 7 giorni dal sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire allo stesso una lista (cartacea o elettronica) comprendente i numeri delle marche auricolari, età e sesso di ogni animale ritrovato morto o mortalmente ferito a seguito di una predazione. In caso di inadempimento senza giustificazione verranno assegnati d'ufficio valori medi come al punto 3.2.
- 1.2 Il valore degli animali è stabilito sulla base di quelli pubblicati dalle rispettive associazioni di categoria (Federazione svizzera d'allevamento ovino e Federazione svizzera d'allevamento caprino), secondo l'età e l'ascendenza dell'animale come specificato nel dettaglio ai punti 1.3 e 1.4.
- 1.3 Per animali senza ascendenza certificata:
 - a) Vengono definiti valori medi per ogni classe d'età.
 - b) In assenza della marca auricolare, il valore di un animale viene stabilito sulla base di valori medi in base all'età (< 1 anno; adulto) e al sesso dell'animale come indicato al punto 3.2.
- 1.4 Per animali con ascendenza certificata:
 - a) Vengono definiti valori medi per ogni classe d'età e ascendenza.
 - b) Salvo casi eccezionali (per es.: totalità del gregge composto da animali con ascendenza certificata, o documentazione fotografica inequivocabile dell'identità dell'animale), l'ascendenza viene riconosciuta solo su presentazione della marca auricolare e dei rispettivi certificati d'ascendenza.
 - c) In mancanza della marca auricolare o prove inequivocabili di ascendenza, il valore è stabilito come descritto al punto 3.2.

2. Principi per la stima del valore di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi

- 2.1 Nel caso di predazione a bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi, una copia (in formato cartaceo o elettronico) dei certificati dell'animale deve essere inoltrata al guardacaccia non oltre 7 giorni dalla data del sopralluogo. In caso di inadempimento senza giustificazione verranno assegnati valori d'ufficio.

3. Calcolo degli indennizzi

- 3.1 Il valore di piccoli ruminanti da reddito provvisti della marca auricolare è stabilito in base all'ascendenza e età dell'animale sulla base dei valori pubblicati dalle rispettive associazioni di categoria (Federazione svizzera d'allevamento ovino e Federazione svizzera d'allevamento caprino)

- 3.2 Il valore di piccoli ruminanti da reddito senza marchetta auricolare, o per i quali non sia possibile risalire in modo inequivocabile al numero auricolare, è così riconosciuto:

Specie	Capo	Valore (CHF)
Pecora	Femmina adulta	350
	Femmina adulta gravida	600
	Montone	350
	Agnello (< 12 mesi)	300
Capra	Femmina adulta	450
	Femmina adulta gravida	700
	Becco	600
	Capretto (< 12 mesi)	400

- 3.3 Il valore di equini, bovini, cervidi e camelidi del nuovo mondo viene stabilito dalle autorità di categoria competenti (ad esempio: Swissherdbook) a seguito della presentazione degli incarti elencati ai punti 1.2 e 2.1. L'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) si assume i costi per la stima del valore dell'animale fatta dalle suddette autorità competenti.

ANIMALI GRAVIDI

Tenuto conto della esigenza di risarcire i danni in modo equo in base allo stato di gestazione di un animale e consapevoli delle difficoltà a determinare lo stato di gravidanza soprattutto nel caso di carcasse consumate in modo cospicuo, i criteri per determinare lo stato di gravidanza di un animale sono così definiti:

4. Pecore

- 4.1 Dove possibile, lo stato di gestazione di un animale viene determinato in loco durante il sopralluogo del guardacaccia e messo a verbale.
- 4.2 In assenza di chiari segni di gravidanza, vale quanto segue:
 - a) Femmine < 1 anno e > 10 anni di età non vengono considerate come gravide;
 - b) Una femmina può venir considerata gravida solo se il gregge comprende anche un ariete (con un rapporto massimo di 30:1) e se l'ariete è stato introdotto nel gregge da almeno 30 giorni;
 - c) Per situazioni che si discostano da quanto indicato al punto b), il numero di femmine considerate gravide viene adeguato in relazione al rapporto dei sessi e al tempo dell'introduzione dei maschi nel gregge.
- 4.3 Entro 7 giorni dal sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire allo stesso prove concrete (ad esempio tramite tabulati BDTA o comprovata tradizione aziendale) dell'introduzione di arieti nel gregge.

5. Capre

- 5.1 Dove possibile, lo stato di gestazione di un animale viene determinato in loco durante il sopralluogo del guardacaccia e messo a verbale.
- 5.2 Considerato che, fatti salvi casi particolari, le nascite avvengono durante i mesi di gennaio-febbraio, in assenza di chiari segni di gravidanza vale quanto segue:
 - a) Femmine < 1 anno e > 10 anni di età non vengono considerate come gravide;
 - b) Una femmina può venir considerata gravida a partire da metà agosto a condizione che nel gregge sia presente un becco (con un rapporto massimo di 30:1).
- 5.3 Nel caso in cui, per comprovata tradizione aziendale, le nascite e quindi le gravidanze dovessero discostarsi da quanto indicato al punto 5.2, è compito dell'allevatore fornire informazioni a riguardo al guardacaccia entro 7 giorni dal sopralluogo.

6. Bovini, equini, camelidi del nuovo mondo, cervidi

- 6.1 In assenza di chiari segni di gravidanza, è compito dell'allevatore fornire prove concrete che la femmina in questione fosse gravida al momento dell'attacco da parte del lupo.
- 6.2 Possibili gravidanze sono stabilite e notificate durante e non oltre il sopralluogo e la documentazione a riguardo deve essere inviata al guardacaccia entro 7 giorni dal suo sopralluogo.

7. Calcolo degli indennizzi

- 7.1 Il valore di femmine gravide per piccoli ruminanti da reddito è stabilito in base all'ascendenza e all'età dell'animale sulla base dei valori pubblicati dalle rispettive associazioni di categoria (Federazione svizzera d'allevamento ovino e Federazione svizzera d'allevamento caprino). Vale quanto espresso alla voce "Valore animali e animali con ascendenza certificata" per determinare età e ascendenza di eventuali femmine gravide.
- 7.2 Il valore di femmine gravide di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo, e cervidi è stabilito dalle autorità di categoria competenti (ad esempio: Swissherdbook) a seguito della presentazione dei certificati dell'animale e altri eventuali incarti pertinenti che dovranno essere inviati al guardacaccia entro 7 giorni dal momento del sopralluogo. L'UCP si assume i costi per la stima del valore dell'animale fatta dalle suddette autorità competenti.

RICERCA CAPI DISPERSI

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per la ricerca di capi dispersi è quello di sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori ad animali da reddito di loro proprietà o gestione;

i criteri per la ricerca dei capi dispersi sono così definiti:

8. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per la ricerca di capi dispersi a seguito di un attacco predatorio

- 8.1 La necessità di una ricerca di eventuali capi dispersi e la sua durata è stimata durante il sopralluogo dal guardacaccia in base alla conformità del territorio, alle informazioni assunte e al numero di animali dispersi.
- 8.2 L'indennizzo per la ricerca di capi dispersi viene considerato di principio per ovi caprini, ma può essere esteso anche ad altri animali da reddito.
- 8.3 Richieste inoltrate a posteriori senza preavviso e consenso del guardacaccia responsabile non vengono considerate.
- 8.4 Entro 7 giorni dalla fine della ricerca, l'allevatore fornisce al guardacaccia un sintetico resoconto delle ore impiegate per la ricerca, di quanto svolto e una breve descrizione della zona setacciata, in modo da permettere il coordinamento con possibili ricerche future.
- 8.5 Il ritrovamento di capi precedentemente segnalati come dispersi – siano essi vivi, feriti o morti – deve essere notificato immediatamente al guardacaccia responsabile unitamente al numero della marca auricolare del capo ritrovato.

9. Calcolo degli indennizzi

- 9.1 Il risarcimento per ricerca di capi dispersi è riconosciuto con importi forfettari, a prescindere dal numero di persone coinvolte, ed è fissato come segue:

Durata ricerca	Risarcimento (CHF)
1 giorno	200
2 giorni	400
3 o più giorni	600

SPESE VETERINARIE

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per spese veterinarie è quello di sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori o dello sciacallo dorato ad animali da reddito di loro proprietà;

i criteri per il risarcimento di spese veterinarie a seguito di un attacco da parte di grandi predatori sono così elencati:

10. Principi per la richiesta di ottenimento di indennizzo per spese veterinarie

- 10.1 La necessità di eventuali cure veterinarie ad animali feriti viene decisa tra il guardacaccia e l'allevatore durante il sopralluogo. In caso di opinioni divergenti tra il guardacaccia e l'allevatore, ci si rimetterà al giudizio di un veterinario che avrà pure il compito di decidere se l'animale può essere curato o deve essere abbattuto. L'abbattimento sarà effettuato dal veterinario o dal guardacaccia.
- 10.2 Il ritrovamento di ulteriori animali feriti all'interno del gregge che necessitano di cure veterinarie e che non sono stati identificati durante il sopralluogo deve essere segnalato al guardacaccia, unitamente all'invio di fotografie documentative, di regola entro tre giorni dalla data del sopralluogo.
- 10.3 Il ritrovamento di animali feriti che durante il sopralluogo del guardacaccia erano stati segnalati come dispersi deve essere notificato tempestivamente al guardacaccia unitamente al numero della marca auricolare e fotografie documentative dell'animale e delle ferite.
- 10.4 Cure veterinarie ad animali sprovvisti della marca auricolare non vengono risarcite (con eccezione di animali appena nati o di palese ferimento alle orecchie).
- 10.5 Le spese veterinarie vengono risarcite tenendo conto del valore commerciale dell'animale curato.

11. Pagamento di indennizzi per spese veterinarie

- 11.1 Entro 7 giorni dal pagamento della fattura emessa dal veterinario, la persona richiedente il risarcimento di cure veterinarie (allevatore o gestore) invia al guardacaccia responsabile una copia della fattura, del giustificativo di pagamento avvenuto e di un rapporto redatto dal veterinario.
- 11.2 Dal rapporto del veterinario si evince: il tipo di animale curato (numero della marca auricolare) e quali cure e/o terapie sono state fatturate.

RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per smaltimento carcasce è quello di:

rimuovere carcasce di animali da reddito che si trovano nei pressi di insediamenti e luoghi facilmente accessibili (es. strade, sentieri, impianti turistici) o che possono causare danni alla salute (es.: vicinanza ad una sorgente/pozzi di captazione per l'AP);

sostenere gli allevatori che hanno subito un attacco di predazione da parte dei grandi predatori o dello sciacallo dorato ad animali da reddito di loro proprietà o gestione nel trasporto delle carcasce ad un centro di smaltimento;

i criteri per il risarcimento di spese legate al recupero e allo smaltimento di animali morti a seguito di un attacco da parte dei grandi predatori sono così elencati:

12. Principi per la richiesta di indennizzo per smaltimento carcasce

12.1 Lo smaltimento viene discusso e concordato col guardacaccia al momento del sopralluogo.

12.2 Lo smaltimento delle carcasce è effettuato in un apposito centro di raccolta autorizzato e l'allevatore o la persona che si fa a carico dello smaltimento iscrive nelle apposite liste – come da prassi – nome, cognome e numero di animali smaltiti. Una conferma deve venir inviata al guardacaccia non oltre 7 giorni dalla data del sopralluogo.

13. Calcolo degli indennizzi

13.1 L'indennizzo per smaltimento carcasce di ovi caprini ha un prezzo forfettario ed è così definito:

	Azienda d'estivazione	Azienda di base
1-4 capi	100 CHF/capo	100 CHF (forfait)
5-9 capi	500 CHF (forfait)	200 CHF (forfait)
≥10 capi	700 CHF (forfait)	300 CHF (forfait)

13.2 Casi particolari, quali ad esempio l'uso di un elicottero o il recupero e smaltimento di bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi vengono valutati caso per caso previa consultazione col guardacaccia durante il sopralluogo. Se l'uso dell'elicottero dovesse risultare necessario, la fattura e il giustificativo di pagamento vanno inoltrati al guardacaccia responsabile entro 7 giorni dalla data del pagamento.

FORAGGIO AGGIUNTIVO PER PICCOLI RUMINANTI DA REDDITO

Tenuto conto che lo scopo dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo per piccoli ruminanti da reddito è quello di:

sostenere gli allevatori che hanno subito una predazione da parte del lupo ad animali da reddito (pecore e capre) di loro proprietà;

proteggere, nel corto-medio termine, animali da reddito (pecore e capre) da possibili attacchi da parte di lupi e quindi ridurre il numero di perdite;

disincentivare il lupo dall'intrattenersi in una determinata regione contraddistinta dall'accesso a facili prede (pecore e capre), rimuovendo l'accesso (tramite stabulazione e recinzione) a suddetta fonte di cibo facile;

i criteri per l'indennizzo per foraggio aggiuntivo sono così elencati:

14. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di un attacco da parte del lupo su superfici aziendali (Azienda di base)

14.1 Periodo di foraggiamento invernale:

Durante il periodo di foraggiamento invernale (metà novembre – marzo) non è contemplata la possibilità di far richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo in quanto gli animali sono custoditi in azienda sul fondovalle. Ciò presuppone che siano protetti adeguatamente e regolarmente foraggiati come da prassi durante la stagione invernale.

14.2 Periodo pre e post stagione alpestre:

Durante il periodo compreso tra il periodo di foraggiamento invernale e il carico degli alpeggi (fa stato la Banca dati sul traffico degli animali da reddito; BDTA) e tra lo scarico degli alpeggi (fa stato la BDTA) e l'inizio della stagione invernale, l'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di una predazione da parte del lupo può essere richiesto se tutti i punti seguenti sono soddisfatti:

- a) Gli animali erano correttamente annunciati e catalogati nella BDTA;
- b) Gli animali erano adeguatamente protetti o dichiarati non proteggibili dagli uffici competenti (Ufficio della consulenza agricola, UCA);
- c) Gli animali possono essere gestiti e mantenuti in condizioni protette secondo le direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- d) L'intenzione di avvalersi dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo è discusso e concordato col guardacaccia UCP o col consulente UCA durante il sopralluogo.

Inoltre gli allevatori che non hanno subito perdite dirette ma la cui azienda si trova all'interno dello stesso bacino orografico e in un raggio di 5 km dal luogo dell'attacco ad opera del lupo possono far richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo. Valgono le condizioni sopra elencate alle lettere a) – c), mentre viene riconosciuta una flessibilità di 24 h per quel che riguarda la lettera d).

15. Condizioni per la richiesta d'indennizzo per foraggio aggiuntivo a seguito di scarico anticipato dovuto alla presenza del lupo su superfici alpestri (Azienda d'estivazione) protette o non proteggibili

15.1 Durante il periodo alpestre (fa stato la BDTA), l'indennizzo per foraggio aggiuntivo può essere richiesto dal proprietario degli animali come conseguenza di scarico anticipato dell'alpe a seguito di una o più predazioni ad opera del lupo.

Tale scarico deve essere concordato in anticipo con le autorità competenti (UCP e UCA) e, salvo eccezione particolari, può essere richiesto se tutti i punti seguenti sono rispettati:

- a) Gli animali erano correttamente annunciati e catalogati nella BDTA;
- b) Gli animali erano adeguatamente protetti o dichiarati non proteggibili dagli uffici competenti (UCA);
- c) A scarico avvenuto, gli animali possono essere gestiti e mantenuti in condizioni protette secondo le direttive delle autorità competenti (UFAM);
- d) Le perdite subite a causa del lupo sull'alpeggio in questione durante l'anno corrente ammontano a $\geq 5\%$ del numero di animali caricati;
- e) L'intenzione di avvalersi dell'indennizzo per foraggio aggiuntivo è discusso e concordato col guardacaccia UCP o col consulente UCA durante il sopralluogo.

15.2 Alpeggi che non hanno subito predazioni, possono fare richiesta di foraggio aggiuntivo per scarico anticipato se:

- a) Sono immediatamente adiacenti (confinanti) e si trovano nel medesimo bacino orografico di un alpeggio che ha subito perdite $\geq 5\%$ del numero di animali caricati;
- b) Valgono le condizioni 15.1 a-c, e.

16. Foraggio aggiuntivo a scopo preventivo su superfici aziendali o alpestri

16.1 Foraggio aggiuntivo a scopo preventivo, ossia per stabulare o recintare animali e evitare ipotetici atti predatori, viene risarcito solo allorché espressamente intimato dall'UCP, sentito l'UCA, per fare fronte a una situazione straordinaria. In tal caso:

- a) Se un allevatore decidesse di non seguire tale intimazione, eventuali animali predati dal lupo non saranno risarciti;
- b) L'UCP si riserva il diritto di imporre condizioni di gestione degli animali ad hoc, in base alla situazione straordinaria. Tali condizioni possono scostarsi da quanto elencato al punto 17.

17. Condizioni di gestione durante il periodo per il quale è stato concordato un indennizzo per foraggio aggiuntivo

17.1 Durante il periodo pre e post stagione alpestre, la gestione degli animali per i quali è stata fatta richiesta di indennizzo per foraggio aggiuntivo è regolamentata come segue:

- a) Deve cominciare il giorno del ritrovamento dei capi predati;
- b) Entro 7 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire al guardacaccia l'estratto della BDTA indicante l'elenco degli animali per i quali è stato concordato l'indennizzo per foraggio aggiuntivo (fa stato la data del sopralluogo);
- c) È caratterizzata da una prima fase di stabulazione forzata durante i primi 10 giorni alla quale può (ma non deve) seguire una fase di 'gestione più morbida' di 5 giorni;
- d) La necessità di una fase di 'gestione morbida' viene discussa e concordata con l'UCP entro la fine dei 10 giorni di stabulazione forzata;
- e) Durante i 10 giorni di stabulazione forzata, gli animali sono tenuti in stalla con la possibilità di uscire all'aperto all'interno di un perimetro limitato adiacente alla stalla e adeguatamente protetto secondo le direttive dell'UFAM; vigono le norme di detenzione definite nell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- f) Durante i 5 giorni di 'gestione morbida', gli animali possono essere tenuti costantemente (giorno e notte) all'aperto in modo che possano cibarsi parzialmente anche di cibo fresco, ma devono trovarsi in aree adeguatamente recintate e protette con misure conformi alle direttive dell'UFAM e su di una parcella relativamente piccola e facilmente sorvegliabile;

- g) In quei casi dove non sia possibile recintare gli animali e il vago pascolo non è espressamente vietato (fa stato il regolamento comunale), durante i 5 giorni di 'gestione morbida' gli animali possono vagare liberamente durante il giorno (vago pascolo diurno) ma devono essere stabulati (secondo quanto al punto 17.1e) tra le 16:00 e le 10:00.

17.2 La gestione degli animali a seguito di uno scarico anticipato dell'alpe è regolamentata come segue:

- a) Lo scarico deve cominciare al più tardi 3 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia (deroghe per casi speciali possono essere accordate previa consultazione col personale UCP e UCA);
- b) Entro 7 giorni dal momento del sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire al guardacaccia l'estratto della BDTA indicante l'elenco degli animali per i quali è stato concordato l'indennizzo per foraggio aggiuntivo.
- c) Considerato che gli animali scaricati saranno mantenuti e gestiti ad una distanza considerevole dal luogo della predazione, essi non devono sottostare a stabulazione forzata ma dovranno essere protetti con misure conformi alle direttive dell'UFAM, ovvero trovarsi in aree recintate e protette, e si applicano i criteri relativi alla 'gestione morbida' su parcelle aziendali.

17.3 In caso di inadempimento a quanto stabilito ai punti 17.1 e 17.2:

- a) Il diritto agli indennizzi per foraggio aggiuntivo decade;
- b) Eventuali animali predati non vengono risarciti.

18. Calcolo degli indennizzi

18.1 Gli indennizzi vengono calcolati sulla base dei cosiddetti "Libri verdi" di Agroscope che tengono conto di specie, età e stato riproduttivo degli animali per calcolare il volume di foraggio ingerito giornalmente. Gli stessi valori sono stati applicati per l'indennizzo di foraggiamento a seguito di scarico anticipato durante la stagione alpestre 2022 come stabilito dall'UFAM. I criteri sono come segue:

- a) Tabella esplicativa:

Specie	Età	Ingestione giornaliera in chili di fieno
Pecora	>12 mesi	1.9
	<12 mesi	1.4
Capra	>12 mesi	2.5
	<12 mesi	1.1

- b) Il prezzo del fieno viene aggiornato in base alle fluttuazioni di mercato.
- c) L'indennizzo per foraggio aggiuntivo nel caso di vago pascolo diurno (punto 17.1g) è considerato pari a 1/3 (33%) di quanto riportato nella tabella soprastante.
- d) Un valore aggiuntivo pari al 10% del foraggio indennizzato e fino ad un massimo di CHF 400.- viene contabilizzato come sostegno al lavoro supplementare e altre perdite dovute ad una gestione particolare.

NOTA BENE:

L'indennizzo per foraggio aggiuntivo può essere richiesto a complemento di eventuali pacchetti di supporto straordinari stanziati da parte dell'UFAM, come ad esempio il pacchetto di supporto per provvedimenti urgenti per la stagione alpestre. Le richieste non sono cumulabili.